



Parco Molentargius Saline

## **Relazione sulla gestione**

### **Rendiconto 2015**

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 17 del 16.05.2016

# INDICE

## **1) PREMESSA**

- 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione
- 1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

## **2) LA GESTIONE FINANZIARIA**

- 2.1) Principi generali
- 2.2) Il risultato di amministrazione
- 2.3) Analisi della gestione

## **3) LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

- 3.1) Stato di riscossione delle entrate \_ Competenza
- 3.2) Stato di effettuazione delle spese \_ Competenza

## **4) LA GESTIONE DEI RESIDUI**

- 4.1) Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
- 4.2) Il riaccertamento ordinario dei residui
  - A) residui attivi
  - B) residui passivi

## **5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

- 5.1) Il FPV al 1 gennaio 2015
- 5.2) il FPV costituito nel corso dell'esercizio
- 5.3) Il FPV costituito in occasione del riaccertamento ordinario
- 5.4) Economie su impegni finanziati dal FPV
- 5.5) la determinazione del FPV di spesa alla fine dell'esercizio

## **6) VINCOLI GESTIONALI E LIMITI DI SPESA**

- 6.1) Il D.L. 78/2010
- 6.2) Il D.L. 95/2015 ed il D.L. 66/2014
- 6.3) La legge 228/2012
- 6.4) Il D.L. 101/2013
- 6.5) Il D.L. 66/2014
- 6.6) Rendicontazione dei Limiti

## **7) LA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE**

## **8) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

## **9) I DEBITI FUORI BILANCIO**

## 1) PREMESSA

---

Con la legge n. 5 del 26 febbraio 1999 la Regione Autonoma della Sardegna istituisce, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline.

La gestione del Parco è affidato ad un Consorzio del quale fanno parte la Provincia di Cagliari e i Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius e Quartucciu.

La finalità del Consorzio è quella di assicurare la gestione unitaria del complesso di ecosistemi garantendo, anche in ragione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionale, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche, e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse che sono sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. E' in questo ambito che si manifestano i ruoli dei diversi organi: all'Assemblea compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre al Consiglio Direttivo spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali l'Assemblea e il consiglio direttivo si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:

- *Prima* di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con i documenti di carattere programmatico;
- Ad esercizio finanziario ormai *concluso*, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del *bilancio di previsione*, e soprattutto durante la discussione sui suoi contenuti, l'Assemblea individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo. L'intervento dell'Assemblea nell'attività di programmazione dell'Ente termina con l'approvazione del *rendiconto* di esercizio, quando il medesimo organo è chiamato a giudicare l'operato del Consiglio Direttivo ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi a suo tempo pianificati.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera attività del Parco. La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei comportamenti

adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di programmazione che l'Assemblea dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione pluriennale. Esiste quindi un legame *economico/finanziario* che unisce i diversi esercizi, e questo genere di interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui l'Ente procede ad analizzare i risultati conseguiti in un determinato esercizio.

### 1.1) La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L'entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l'impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 15	Art. 3, co. 1	Applicazione dei principi: - della programmazione**; - della contabilità finanziaria; - della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017); - del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017).
	Art. 3, co. 5	Gestione del fondo pluriennale vincolato
	Art. 3, co. 7	Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015***
	Art. 3, co. 7	Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
	Art. 3, co. 11	Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata
	Art. 11, co. 12	Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011***

	NORMA*	COSA PREVEDE
20 16	Art. 3, co. 12	Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato*** Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato***
	Art. 11, co. 14	Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996
	Art. 11, co. 16	Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile **
	Art. 11-bis, co. 4	Possibilità di rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato***
	Art. 170, co. 1, TUEL	Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018***
	Art. 175, c. 9-ter, TUEL	Disciplina delle variazioni di bilancio***

	NORMA*	COSA PREVEDE
	Art. 8	Superamento del SIOPE
20 17	Art. 232, c. 2, TUEL	Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l'applicazione del relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti
	Art. 233-bis, c. 3, TUEL	Possibilità di rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti

\* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011

\*\* Escluso il DUP

\*\*\* Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014

Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto dall'esercizio 2015, ha applicato i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 solo a fini conoscitivi.

Ciò nonostante, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell'ente:

- l'adozione di un **unico schema di bilancio di durata triennale** (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) articolato in **missioni** (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e **programmi** (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l'anno 2015 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione esclusivamente conoscitiva, conservando carattere autorizzatorio i documenti contabili "tradizionali". La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto). **Unità di voto** ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l'evidenziazione delle **previsioni di cassa** in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.

- l'applicazione del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;

- le previsioni dell'articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio dell'armonizzazione, gli enti provvedono al **riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi** al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato

della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi.

## **1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo**

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale vengano espresse "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

## 2) LA GESTIONE FINANZIARIA

---

### 2.1) Principi generali

Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni amministrazione rende conto ai cittadini/Regione su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto di un esercizio valuta le performance di quello specifico anno, con il rendiconto di mandato il Consiglio Direttivo formulerà le proprie considerazioni sull'attività svolta nel corso dell'intero quinquennio.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal Parco in un anno termina con il conto di bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. È solo il caso di precisare che l'avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto. Analoga situazione si presenta nelle casse dell'Ente che ha bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito bancario oneroso.

#### Principi contabili richiamati (8.3.1)

59. Il risultato di amministrazione, come richiesto dall'art.187, comma 1 del T.U.E.L., deve essere scomposto ai fini del successivo utilizzo o ripiano, in: a) fondi vincolati; b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale; c) fondi di ammortamento; d) fondi non vincolati (...).

I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l'ente dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel

risultato di amministrazione (...).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali". Pertanto:

a) Nella relazione al rendiconto, l'ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione (...), spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell'informazione; inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva esigibilità dello stesso (...).

d) Sulla base della scomposizione sopra descritta, l'ente analizza il risultato finale di amministrazione (...) ed in caso di risultato positivo, evidenzia quanta parte è formata da residui da incassare... in modo da rendere evidenti le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi e, ove vi sia una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, sia possibile condizionarne l'impiego al loro effettivo realizzo.

#### **Commento tecnico finanziario**

Teoricamente quindi, il risultato positivo di amministrazione, e cioè l'avanzo, diventa una risorsa effettivamente "spendibile" dall'ente solo se a monte di questo valore esiste una situazione di effettivo equilibrio generale, con la conseguenza che l'ammontare dell'avanzo realmente applicabile al bilancio

in corso dipende proprio dall'esito di questa verifica.

Pertanto, è necessario porre attenzione a quali sono gli elementi teorici che impediscono l'applicazione dell'avanzo quali: (fondi vincolati), poste che ne condizionano l'impiego (azioni esecutive non regolarizzate; debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare), oppure i fenomeni che suggeriscono l'adozione di particolari cautele (crediti di dubbia esigibilità conservati in bilancio) etc. L'impiego di un avanzo di amministrazione non realizzato, e cioè l'utilizzo concreto di una fonte di finanziamento addizionale che esiste "solo sulla carta", porterebbe ad un immediato peggioramento dell'equilibrio sostanziale del bilancio in corso.

## 2.2) Il risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di € **1.345.395,17** come risulta dai seguenti elementi:

		In conto		Totale
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.010.072,83
RISCOSSIONI	2.669.905,72	1.923.458,24		4.593.363,96
PAGAMENTI	791.594,54	1.666.783,31		2.458.377,85
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>				<b>3.145.058,94</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				0,00
<i>Differenza</i>				3.145.058,94
RESIDUI ATTIVI	661.362,70	64.960,69		726.323,39
RESIDUI PASSIVI	1.313.451,88	881.157,47		2.194.609,35
<i>Differenza</i>				-1.468.285,96
<i>fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>				62.754,17
<i>fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>				264.667,43
<b>Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre</b>				<b>1.349.351,38</b>

<b>Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo</b>	Fondi vincolati	72.254,14
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	1.277.097,24
	<b>Totale avanzo</b>	<b>1.349.351,38</b>

In ordine alla corretta composizione ed alla successiva eventuale applicazione dell'avanzo è opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 187 del TUEL.<sup>1</sup> E' ovviamente un dato numericamente

<sup>1</sup> I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo. In questi casi, come indicato al punto 65 del principio contabile n. 3, l'ente dovrà provvedere all'immediato riequilibrio ricercando tutte le risorse necessarie per finanziare le spese derivanti da entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione.

importante che però, è in linea con la media ciclica degli ultimi anni.

### 2.3) Analisi della gestione

Risulta particolarmente importante analizzare, se pure brevemente, la composizione dell'Avanzo di Amministrazione. Per farlo, sarà utile scomporre l'analisi in un quadro riassuntivo della **gestione di competenza** per poi ampliare l'analisi anche con la gestione dei residui.

RISCOSSIONI	(+)	1.923.458,24
PAGAMENTI	(-)	1.666.783,31
DIFFERENZA		256.674,93
RESIDUI	ATTIVI	882.842,34
(+) Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata		881.157,47
(+) RESIDUI	PASSIVI	327.421,60
(-) Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa		62.754,17
(-)		264.667,43
. di cui parte corrente		-260.776,04
. di cui parte capitale		-4.101,11
DIFFERENZA		-4.101,11
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		
RISULTATO DI GESTIONE:fondi non vincolati		

L'analisi evidenzia che l'Ente ha ripreso le proprie attività. Il disavanzo di gestione di competenza di € 4.101,11, è sintomo della capacità dell'Ente di utilizzare tutte le risorse date. Il disavanzo negativo non è preoccupante in quanto il Parco, non soggetto alle regole del Patto di stabilità, ben poteva sostenere tale valore negativo considerato l'ampio margine consentito dal proprio Avanzo di cassa al 31.12.2015 pari ad € 3.145.058, 94.

I dati a consuntivo, paragonati con quelli programmati ed autorizzatori del Bilancio di previsione 2016-

2018 e dall'importo del Fondo di cassa dell'Ente, fanno immaginare che possa darsi seguito ad una corretta programmazione di parte dell'avanzo, stimabile in circa € 500.000,00. Infatti, le risorse in dotazione all'Ente, derivanti da finanziamenti di organi terzi e non da entrate proprie, hanno subito un rallentamento negli impieghi negli anni pregressi dando luogo ad un avanzo di amministrazione di importo elevato. Tuttavia, tenuto conto che l'anno 2015 è stato gestito, a fini conoscitivi anche ai sensi del D.Lg 118/2011 e che, il riaccertamento straordinario dei residui ha permesso la corretta quantificazione degli impegni e degli accertamenti finanziati da FPV, la stima di possibile applicazione dell'Avanzo di amministrazione, trova conforto nei dati e nelle disponibilità di cassa desunte da tale calcolo.

La gestione dei residui presenta il seguente quadro:

<i>Descrizione</i>	<i>Valori</i>
<b>Riscossioni a residuo</b>	2.669.905,72
<b>Pagamenti a residuo</b>	791.594,54
<b>differenza</b>	<b>1.878.311,18</b>
<b>Residui attivi da riportare da anni pregressi</b>	661.362,70
<b>Residui passivi da riportare anni pregressi</b>	1.313.451,88
<b>differenza</b>	<b>-652.179,18</b>
<b><i>Risultato della gestione dei residui</i></b>	<b>1.226.132,00</b>

Per l'anno 2015, è evidente che l'Ente è riuscito, grazie ad una attenta ricognizione dei propri debiti e crediti, ad accelerare la propria capacità di rendicontazione e riscossione. La capacità di spesa, tenuto conto anche degli indicatori sulla velocità dei pagamenti, allegati agli atti, sono nella media di quelli standard delle pubbliche amministrazioni di pari dimensione.

### 3) LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

---

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi (partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse *destinate* al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo delle risorse *impiegate* nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla *verifica a priori* dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita).

Spostando l'attenzione nella *valutazione a posteriori*, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi (stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto, almeno sino al 2015, questo equilibrio non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un differenziale secondo le specifiche tecniche illustrate al paragrafo precedente.

La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli uffici del Parco nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto capitale.



Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento sono infatti finanziate da questo genere di entrate. La circostanza che la riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente. Nelle spese in conto capitale, l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perché è fortemente condizionato dal lungo periodo necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.

### 3.1) Stato di Riscossione delle Entrate \_ COMPETENZA

Denominazione	COMPETENZA	CASSA	% INCASSATO
Trasferimenti correnti	€ 1.441.630,68	€ 1.114.750,00	77,33
Extratributarie	€ 136.452,29	€ 69.019,03	50,58
Entrate in conto capitale	€ 520.826,27	€ 470.976,27	90,43

**Totale delle risorse impiegate nei programmi e  
percentuale di realizzazione delle entrate**

**€ 2.098.909,24      € 1.654.745,30      78,84**



### 3.2) Stato di Effettuazione delle Spese \_ COMPETENZA

L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla *disponibilità reale di risorse* classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste e nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili (accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Siamo pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i trasferimenti o entrate extratributarie, oppure di risorse in conto capitale. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a determinare quali e quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; Non esiste, a tale riguardo, una regola precisa, per cui la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni Ente può, in questo ambito, agire in piena e totale autonomia.

La presente valutazione mira ad individuare lo stato di realizzazione dei programmi e i motivi degli scostamenti, nonché a segnalare difficoltà significative che interessano l'Assemblea e la sua programmazione.

E' altresì importante, per lo meno a livello concettuale, distinguere due livelli di gestione:

- Il primo riguarda gli obiettivi generali, in sostanza l'attività ordinaria;
- Il secondo riguarda gli obiettivi specifici, il cui completo raggiungimento può significare un recupero di efficienza e di efficacia nella gestione dei servizi.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione sono sovente attribuite a ciascun responsabile di servizio e di procedimento a seguito dell'approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio di riferimento. Come noto, l'obbligatorietà del Piano Esecutivo di Gestione scatta solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ciò non esime gli altri enti dal prevedere forme di gestione che abbiano come motore principale il Responsabile del Settore/Servizio al quale l'organo esecutivo ha assegnato risorse finanziarie, strumentali e umane per il raggiungimento degli obiettivi.

All'interno del Parco, in relazione alla annualità di riferimento del Rendiconto della Gestione, vi è un unico Responsabile: il Direttore con una suddivisione operativa in 4 Settori

Denominazione	Responsabile
<b>Settore Finanziario</b>	<i>Direttore</i>
<b>Settore Tecnico-manutentivo</b>	<i>Direttore</i>
<b>Settore Ambiente</b>	<i>Direttore</i>
<b>Settore Amministrativo</b>	<i>Direttore</i>

Come precedentemente evidenziato, la relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, risente infatti fortemente delle reali possibilità

dell'Ente di reperire adeguate risorse.

Un soddisfacente indice d'accertamento delle entrate di parte corrente (contributi e trasferimenti correnti; extratributarie) e' la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti) vengono infatti finanziate da questo genere di entrate.



Nelle spese in C/capitale (contributi in C/capitale) l'accertamento del credito e' invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Poiché l'Ente vive per il 100% di finanza derivata (trasferimenti regionali/U.E.) a loro volta strettamente correlati allo stato di realizzazione dei programmi/progetti\_ avanzamenti SAL, non può non evidenziarsi la concreta difficoltà di reperire tempestivamente le risorse in Uffici che da anni, non hanno una pianta organica stabile ed organizzata ma che dipendono da personale in comando o in convenzione da altri Enti che non riesce, suo malgrado, a garantire la dovuta continuità e speditezza dei procedimenti.

Dal lato tecnico, il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente" poiché le spese in C/capitale hanno tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento e' privo di particolare significatività.

Denominazione	IMPEGNATO	PAGATO	% realizzo
SPESE CORRENTI	€ 1.342.122,80	€ 940.530,22	70,08
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 936.009,13	€ 499.660,82	53,38

**Totale delle risorse impiegate nei programmi e  
percentuale di realizzazione delle SPESE**

**€ 2.278.131,93      € 1.440.191,04      63,22**



#### 4) LA GESTIONE DEI RESIDUI

---

##### 4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
ATTIVI							
Titolo I	52.500,00	309.846,00	294.275,20		4.716,50	6.750,00	668.087,70
Titolo II					25,00	57.114,78	57.139,78
Titolo VI						1.095,91	1.095,91
<b>Totale</b>	<b>52.500,00</b>	<b>309.846,00</b>	<b>294.275,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,50</b>	<b>64.960,691</b>	<b>726.323,39</b>

PASSIVI							
Titolo I			10.285,00	21.336,76	88.100,36	401.592,58	521.314,70
Titolo II	8.567,47		43.642,75	1.141.294,54	225,00	436.348,31	1.630.078,07
Titolo IV						43.216,58	43.216,58
<b>Totale</b>	<b>8.567,47</b>		<b>53.927,75</b>	<b>1.162.631,30</b>	<b>88.325,36</b>	<b>881.157,46</b>	<b>2.194.609,35</b>

##### 4.2) Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell'esercizio, contestualmente alla approvazione del conto consuntivo, si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui ed alla variazione di esigibilità ordinaria**.

Con tale procedimento:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

-nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Complessivamente si ha la seguente risultanza:



##### A) RESIDUI ATTIVI

- sono stati riscossi residui per un importo pari a € 2.669.905,72;
- rimangono da riscuotere residui attivi per € 726.323,39 di cui € 64.960,69 della competenza ed € 661.362,70 di residui di esercizi precedenti

Denominazione	RESIDUI	INCASSATO	% INCASSATO
Trasferimenti correnti	€ 3.356.553,93	€ 2.668.801,73	79,51
Extratributarie	€ 500,00	€ 475,00	95,00
Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	0,00

**Totale delle risorse impiegate nei programmi e percentuale di realizzazione delle entrate**

**€ 3.357.053,93      € 2.669.276,73      79,51**



## B) RESIDUI PASSIVI

- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 791.594,54 su un totale di € 2.157.528,09
- sono stati riaccertati residui passivi in economia per € 52.481,6719.330,43;
- rimangono da liquidare residui passivi per € 2.194.609,35 di cui € 881.157,47 della competenza ed € 1.313.451,88 di esercizi precedenti

I residui passivi conservati nel conto del bilancio corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni, forniture e lavori svolti nel corso dell'esercizio e come tali esigibili.



Denominazione	IMPEGNATO	PAGATO	% realizzo
SPESE CORRENTI	€ 497.687,23	€ 377.965,11	75,94
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.598.420,47	€ 404.690,71	25,32

**Totale delle risorse impiegate nei programmi e  
percentuale di realizzazione delle SPESE**

**€ 2.096.107,70**

**€ 782.655,82**

**37,34**



## **5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

### **5.1) Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015**

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'importo complessivo distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV di entrata di parte corrente: € 174.373,16

FPV di entrata di parte capitale: € 708.469,18

### **5.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio**

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

### **5.3) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario**

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa:

### **5.4) Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato**

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarata di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.

## 5.5) La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell'esercizio

Al termine dell'esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta composto come da tabella sottostante:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<i>1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	243.601,35	213.499,05	2.665,53	27.436,77	21.743,41	27.436,77
<i>5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	394.467,43	120.000,00	4.800,00	269.667,43	0,00	269.667,43
<i>7 - Turismo</i>	190,88	190,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e</i>	49.458,80	48.458,80	1.000,00	0,00	30.317,40	30.317,40
<i>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>	195.123,88	195.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	882.842,34	577.272,61	8465,53	297.104,20	30.317,40	327.421,60

## 6) VINCOLI GESTIONALI E LIMITI DI SPESA

### 6.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

### 6.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

### 6.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso al 2015 ad opera del d.L. n. 101/2013. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

(polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 142): la spesa sostenibile per il 2013-2015 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia.

#### 6.4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

#### 6.5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

#### 6.6) RENDICONTAZIONE DEI LIMITI

Nell'esercizio 2015 la spesa effettivamente sostenuta rispetta i limiti imposti dalla normativa

## **7) LA GESTIONE ECONOMICA e PATRIMONIALE**

---

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzata finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della gestione (..).

Nel **conto economico** della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali;

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso e' direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

Il D.P.R. n.194 del 1996 prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è a sezioni contrapposte, l'Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macroclassi nell'attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo (Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi) (..).

Le tabelle allegate al conto consuntivo riportano **il conto del patrimonio** redatto secondo lo schema ufficiale, e pertanto a sezioni contrapposte, dove l'attivo viene accostato al passivo per ottenere, come differenza, il patrimonio netto. Le voci utilizzate sono quelle richieste dalla modulistica ufficiale e si riferiscono ai grandi aggregati in cui è scomposto il patrimonio comunale.

Per ciò che concerne le poste iscritte infine, si richiamano alcune delle principali operazioni effettuate.

### *A. Immobilizzazioni*

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 110 a 119 del principio contabile n. 3.

### *B II Crediti*

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale con il totale dei residui attivi risultanti

dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali.

#### *B IV Disponibilità liquide*

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

#### *A. Patrimonio netto*

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

#### *C. Debiti di funzionamento*

Il valore patrimoniale corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri.

#### *Conti d'ordine per opere da realizzare*

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

### **8) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

---

Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale degli comuni. Sulla base dei dati del rendiconto 2015, l'ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

### **9) I DEBITI FUORI BILANCIO**

---

<b>Riferimenti normativi:</b>
<b>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 151, c. 6, 227, 231</b>